



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 03/08/2018
nr. 0006682
Classifica I.6.4. Fasc. 59 - 2012
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Gianluigi Rubiu
- Gruppo UDC Sardegna

e p.c. > Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n.1371/A sulla inadeguatezza della gestione della società
Abbanoa Spa. Risposta.**

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2819 del 2 agosto 2018 inviata dall'Assessore dei Lavori Pubblici.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 02/08/2018
nr. 0006643
Classifica I.6.4. Fasc. 59 - 2012
01-00-00



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

Prot. n. 2819 /gab

Cagliari, 02.08.2018

Alla Presidenza della Regione

- Ufficio di Gabinetto

presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Interrogazione n. 1371/A (Rublu), sulla inadeguatezza della gestione della società Abbanoa SpA. Riscontro.

L'interrogazione al Presidente della Regione ed all'Assessore regionale dei lavori pubblici, è volta a sapere:

- 1) *..se siano a conoscenza di quanto sopra esposto;*
- 2) *..a quanto ammontino le spese legali sostenute da Abbanoa SpA negli ultimi quattro anni relativamente ai contenziosi con i cittadini-utenti;*
- 3) *..quanti siano i procedimenti giudiziari promossi dai cittadini-utenti nei confronti della società gestore negli ultimi quattro anni e quale sia stato l'esito di quelli giunti a conclusione;*
- 4) *..quali iniziative, per quanto di competenza, intendano assumere nei confronti degli organi di vertice della società (direttore generale ed amministratore unico) a fronte dell'assoluta e totale incompetenza dimostrata nella gestione dell'ente.*

I quesiti dell'interrogante fanno riferimento alla tematica dei Conguagli Regolatori, oggetto, come noto, di un articolato dibattito politico e sulla quale si attendono gli sviluppi connessi agli esiti della class action promossa dall'Adiconsum e da altri movimenti.

Visti i molteplici profili riguardanti la problematica dei conguagli regolatori e per meglio definire il contesto normativo di riferimento, si ritiene opportuno riportare la relazione trasmessa ai Comuni sardi dal Presidente dell'Egas, Nicola Sanna, in occasione dell'assemblea generale dei Comuni della Sardegna, riunitasi il 15 giugno 2016 per dibattere sull'argomento.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

<< Considerazioni EGAS ad Assemblea Generale dei Comuni della Sardegna del 15 giugno 2016.

Gentile Collega,

a seguito della riunione ANCI in data 15 us, nella quale sono state esaminate le problematiche dei conguagli richiesti dal Gestore, sento l'esigenza di meglio chiarire a tutti Voi, con le considerazioni che seguono, alcune problematiche emerse nel dibattito, nonché di informarvi su alcune criticità delle quali EGAS attualmente si sta occupando.

Premesso che i conguagli tariffari sono regolati dall'Aeegsi e che la precedente Autorità d'Ambito (ex Aato) ha ottemperato a quanto di sua competenza nei termini di legge, si riepiloga brevemente quanto deliberato in merito dal precedente Ente di controllo.

Nel dicembre 2010 ex Aato (deliberazione Commissariale n. 221 del dicembre 2010 dapprima e successiva deliberazione n.15 del 28 marzo 2011), a seguito del recepimento delle osservazioni del ConVIRi, ha approvato la revisione straordinaria del Piano d'Ambito. In tali documenti sono stati quantificati i conguagli relativi al periodo ossia 2005-2010.

Il Metodo di regolazione nazionale, infatti, prevedeva la possibilità di conguagliare a posteriori i mancati ricavi derivanti dall'applicazione della struttura tariffaria deliberata dall'AATO

Tale conguaglio è da intendersi come un diritto del gestore: ciò in ragione del fatto che l'assunzione del rischio con la sottoscrizione della convenzione di gestione è avvenuta in considerazione delle ipotesi relative ai ricavi previste nel piano d'ambito, oggetto del contratto di servizio, come è stato ribadito nell'Assemblea.

Ai fini della compensazione dei possibili mancati ricavi, si è tenuto conto dell'effettivo verificarsi dei presupposti di cui al piano d'ambito, soprattutto in riferimento ai volumi erogati, alla realizzazione degli investimenti previsti e al trasferimento e alla presa in carico delle gestioni esistenti da parte del gestore.

Per cui, se da una parte il gestore vantava un conguaglio in positivo dal fronte ricavi, dall'altro doveva restituire eventuali somme indebitamente percepite (minori costi per non aver acquisito gestioni esistenti, riallineamento degli ammortamenti e minore remunerazione rispetto agli investimenti realmente realizzati). Non potevano però effettuarsi compensazioni pregresse sui costi operativi, a consuntivo, superiori rispetto a quanto pianificato.

Attualizzando il valore cumulato (2005-2010) calcolato al 2011, si otteneva un valore totale da conguagliare pari a 88,78 M€.

I conguagli così quantificati sarebbero potuti essere ricompresi in tariffa dal 2011, fermo restando il limite del price cap che ha impedito tale recupero.

In sostanza il Gestore non ha potuto recuperare SUBITO i conguagli quantificati nel 2011 in tariffa semplicemente perché il meccanismo del price cap (% di aumento della Tariffa per anno) ha obbligato Abbanoa a "ritardare" il recupero di quanto dovuto.

Successivamente, con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'AEEGSI ha normato la modalità di quantificazione e riconoscimento di dette partite pregresse, ante 2011. In particolare, all'articolo 31 dell'allegato A alla suddetta deliberazione ha stabilito che: "Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dell'allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli doveva attenersi alle seguenti regole:

- i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno 2012, ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno;
- i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso;
- è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli.

Ai sensi dell'articolo 32 dell'allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, al fine di garantire l'obiettivo della sostenibilità sociale, il gestore è tenuto ad osservare modalità minime di rateizzazione nella riscossione degli eventuali conguagli secondo la tabella riportata al comma 1 dello stesso articolo.

Con deliberazione del Commissario n. 18 del 26 giugno 2014 l'ex AATO, preso atto della revisione straordinaria del Piano d'Ambito approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 223 del 16 dicembre 2010, che aveva già quantificato in 88,78 ME le partite di conguaglio fino al 2010 e, come si evince dalla lettura del piano economico finanziario approvato, la differenza tra l'importo che il gestore avrebbe dovuto fatturare per ottenere la copertura del costo totale e quello effettivamente fatturabile per effetto dei vincoli all'incremento massimo delle tariffe imposti dal Metodo Normalizzato, ha comportato l'aumento del conguaglio già deliberato all'importo complessivo di 104,56 ME (anno 2011) da aggiornare al 2014 applicando il tasso di inflazione deliberato dall'AEEGSI.

Preso atto inoltre delle ulteriori voci di conguaglio meglio descritte nell'allegato alla succitata deliberazione, si otteneva il valore finale (aggiornato) di 106.713.665,37 euro.

È opportuno rilevare, come ha sottolineato il mio intervento di stamane, che la determinazione del valore del conguaglio (già dalla deliberazione 221/10) è stata aspramente e continuamente contestata dalla Società all'Ente: il gestore infatti ha quantificato un valore economico differente (circa 232 milioni, inserito in bilancio), includendo anche altri "costi operativi" e sulla base di questa differenza, ha formalmente impugnato con Ricorso al capo dello Stato l'operato del Commissario (con formalizzazione il 7 aprile 2011, con successivi "motivi aggiunti sino ai terzi motivi aggiunti" del 27 febbraio 2015).

Peraltro, l'art. 32 della deliberazione 643 stabiliva che le modalità di rateizzazione dei conguagli relativi alle partite pregresse per la società risultavano pari ad un anno (massimo).

Al fine di consentire la sostenibilità sociale, il gestore ha richiesto, come ha sottolineato il rappresentante della Giunta regionale, con i buoni uffici della stessa RAS, e ottenuto, dalla cassa Conguagli per il settore elettrico, per il tramite dell'AEEGSI (Deliberazione AEEGSI n. 188/2015) un prestito di importo pari a 90 milioni di euro - a titolo di anticipazione finanziaria, in coerenza con quanto disposto al punto 1 e al punto 3 della deliberazione 122/2015/R/IDR - secondo la seguente tempistica:

- nel mese di giugno 2015, una prima franchetta di anticipazione di importo pari a euro 70.000.000 (settanta milioni);



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

- nel mese di dicembre 2015, una seconda franchetta di anticipazione di importo pari a euro 20.000.000 (venti milioni)

Ciò ha consentito di rideterminare, ampliandola, la tempistica di dilazione dei conguagli relativi alle partite pregresse quantificate e approvate dall'Ente d'Ambito con Deliberazione n.18 del 26 giugno 2014, osservando quale periodo minimo di rateizzazione degli stessi 56 mesi, a partire dal maggio 2015.

La società allo stato attuale sta procedendo alla fatturazione dei conguagli spettanti, relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del MTT, per circa il 65% dei clienti.

Il gestore sta inoltre provvedendo a comunicare, a circa il 13% dei clienti che avevano già ricevuto le fatture entro il 31/12/2014, la nuova dilazione dei pagamenti>>.

Inoltre, per completezza informativa, si è provveduto a richiedere ulteriori elementi informativi che vengono riportati di seguito.

<<Relazione Abbanoa

In merito al punto 1, riguardante l'"illegittima attività di riscossione dei canoni posta in essere da parte di Abbanoa SpA" che denoterebbe l'"inadeguatezza ed incompetenza degli organi di vertice che governano l'ente gestore", in riferimento ai cc.dd. "Conguagli Regulatori" o "Partite Pregresse", per la parte di competenza abbiamo dato idonea e puntuale informativa all'Autorità Nazionale e Regionale (EGAS), come a seguire meglio precisato.

Oltre ciò, ampia ed esaustiva informativa funzionale alle decisioni di competenza è stata data all'Assemblea degli Azionisti in occasione dell'approvazione del Bilancio 2016 e aggiornata all'Assemblea 26.07.2018.

Nel dettaglio, si riferisce quanto segue:

1. la Società, nel fatturare i "Conguagli Regulatori" (partite pregresse 2005-2011) ha dato esecuzione alla Delibera n.18 del 26 giugno 2014 dell'EGAS, a sua volta applicativa della Delibera 643/2013/R/IDR Aeegsi (oggi ARERA); tali atti amministrativi non sono mai stati impugnati e sono del tutto validi ed efficaci.

In particolare,

- ARERA con l'art. 31 dell'allegato A alla delibera 643/2013/R/IDR(MTI) aveva previsto che gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, venissero quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità;
- EGAS (Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna), con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 18/2014, ha quantificato in 106,713 milioni di euro l'importo spettante al Gestore; la somma doveva essere addebitata agli utenti ai sensi dell'art. 32 dell'allegato A del MTI nel periodo minimo di un anno;
- ARERA con la deliberazione n. 188/2015/R/IDR ha approvato una misura di perequazione per consentire, a fronte di un'anticipazione finanziaria di 90 milioni di euro da parte della Cassa Conguagli (CCE), il pagamento da parte degli utenti con una maggiore dilazione di quattro anni, sino al 2019;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

2. la Società, sulla base delle disposizioni impartite dall'Autorità nazionale e della quantificazione degli importi dell'EGAS ha provveduto a fatturare, al 31.12.2017, 96,4 milioni di euro iva inclusa, incassandone 56,8 milioni di euro e a recuperare il credito dell'insoluto, pari al 31.12.2017 a 39,6 milioni di euro, istruendo (ma non ancora eseguita) la fatturazione dei restanti 19 milioni di euro;
3. Associazioni di consumatori (Adiconsum), altri movimenti promotori di class action (Unidos) e singoli cittadini-utenti hanno contestato l'emissione delle fatture e le azioni di recupero dell'insoluto che la Società ha attivato; tali contestazioni sono sfociate in contenziosi giudiziari; le associazioni di consumatori hanno richiesto un'azione inibitoria;
4. in data 22.12.2017 il Tribunale di Nuoro ha emesso un provvedimento inibitorio in sede di cognizione sommaria d'urgenza, inibendo alla Società di richiedere il pagamento delle fatture dei Conguagli e di sospendere il servizio o altra attività di riscossione;
5. in data 26.01.2018 la Società ha presentato reclamo e nelle more della decisione definitiva ha sospeso le attività di fatturazione e di riscossione delle sole fatture relative ai Conguagli;
6. in data 19.06.2018, il Tribunale di Nuoro si è espresso sul reclamo presentato dalla Società contro l'ordinanza inibitoria, accogliendo negli aspetti principali il reclamo presentato, e consentendo quanto segue:
 - i. Fatturazione. Possono essere inviate ai clienti fatture contenenti corrispettivi a titolo di conguagli partite pregresse 2005-2011 (residui 19 milioni di euro).
 - ii. Solleciti. Possono essere inviati ai clienti solleciti aventi ad oggetto fatture contenenti corrispettivi a titolo di conguagli partite pregresse 2005-2011.
 - iii. Azioni di recupero crediti. Devono essere sospese le azioni di recupero del credito mediante ingiunzione fiscale e interruzione della fornitura.
7. In esito alla decisione del Tribunale di Nuoro, la Società, in attesa del giudizio di merito la cui prossima udienza è fissata a giugno 2019:
 - a. procederà alla fatturazione dell'importo residuo;
 - b. procederà al sollecito del pagamento, nel rispetto delle prescrizioni sopra richiamate.

Inoltre, anche in esito alle decisioni del Tribunale di Nuoro del 22.12.2017 prima e del 19.06.2018 poi sull'azione inibitoria, e al fine di rappresentare correttamente ad Azionisti e terzi, nel Bilancio di esercizio 2017, i rischi e gli oneri cui la Società potrebbe essere esposta a seguito dei contenziosi, anche di natura collettiva, intentati contro il pagamento dei "Conguagli Regolatori", la Società ha:

- A. completato l'analisi e la verifica giuridica e contabile relativa a tali contenziosi, con la redazione di un articolato documento, "Position Paper" giuridico-contabile;
- B. svolto un approfondimento di natura sia giuridica che contabile con il supporto di Utilitalia, della società Ref Ricerche, specializzata nel campo della regolazione del S.I.I. e l'utilizzo dei pareri legali dei propri difensori, l'avv. Macciotta e il prof. Stajano;
- C. conferito apposito incarico ad autorevole advisor indipendente esterno (primaria società di consulenza aziendale, legale e contabile), per l'acquisizione di un parere legale e contabile in merito alla migliore rappresentazione nel bilancio 2017 del rischio afferente detti contenziosi, in termini di eventuali accantonamenti a rischi e oneri o svalutazioni specifiche.

In merito all'informativa esterna data, la Società, insieme ad EGAS, ha tenuto un incontro con l'ARERA, per esporre la situazione del contenzioso sui conguagli tariffari pregressi e le linee d'azione percorribili. Sono seguite



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

quindi ulteriori riunioni con Egas, assistita dall'ANEA, per la definizione dei provvedimenti di competenza da adottare:

- ✓ in via ordinaria con la predisposizione dell'aggiornamento dello schema regolatorio 2016 – 2019;
- ✓ in via straordinaria con istanza di riequilibrio nel caso di soccombenza.

Sulla base degli approfondimenti svolti e di quelli in corso, il rischio per la Società di subire un danno da tali contenziosi deve considerarsi, allo stato, solo possibile, peraltro attenuato dalle disposizioni di settore che prevedono il ricorso a strumenti regolatori per salvaguardare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario del gestore. Ci si attende che il completamento imminente degli approfondimenti ulteriori (punto C.) consentirà di consolidare quanto sino ad ora emerso.

In merito al punto 2, sulla richiesta di conoscenza delle "Spese legali sostenute da Abbanoa Spa negli ultimi quattro anni relativamente ai contenziosi con i cittadini-utenti", se intesa come riferimento ai soli contenziosi per i cc.dd. "Conguagli Regolatori", gli importi non sono ancora nel complesso definiti, essendo i procedimenti in corso.

Per massima trasparenza, forniamo pertanto il costo unitario per ciascun Contenzioso promosso dal "cittadino-utente", indipendentemente dal tipo di contestazione (sono ricompresi quindi anche i contenziosi per "Conguagli Regolatori"), in base al tariffario applicato dalla Società, che adotta atti di regolazione degli affidamenti legali all'esterno con Accordi Quadro mediante procedura, per la difesa della Società in giudizio.

In tabella si rappresentano pertanto gli importi dei compensi, con evidenza della riduzione dei costi rispetto ai compensi del mercato (con Accordi Quadro meno 70%, extra Accordi Quadro meno 25%), in cui si applicano gli scaglioni del DM 55/2014.

Spesa legale unitaria per Contenzioso attivato dal "cittadino-utente" - Merito e Opposizione a Ingunzione Fiscale

Fascia Valore Causa €	% Contenziosi	Prezzo di mercato	ABBANOA	
		Giudizi di Merito e Opposizione a Ingunzione fiscale – DM 55/2014 (€)	Affidamento con AQ (€)	Affidamento extra Accordo Quadro (Importo massimo) (€)
> 1.100 < 5.200	1,2%	2.430	900	1.823
> 5.200 < 26.000	97,2%	4.835	900	3.626
> 26.000 < 52.000	0,3%	7.254	2.000	5.441
> 52.000 < 260.000	0,3%	13.430	3.500	10.073
> 260.000 < 520.000	0,2%	21.387	6.000	16.040
> 520.000	0,1%	27.804	6.000	20.853



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

Spesa legale unitaria per Contenzioso attivato dal "cittadino-utente" – Cautelare

Fascia Valore Causa €	% Contenziosi	Prezzo di mercato	ABBANO	
		Giudizi Cautelari - DM 55/2014 (€)	Affidamento con AQ (€)	Affidamento extra Accordo Quadro (Importo massimo) (€)
> 1.100 < 5.200	1,2%	2.055	1.028	1.541
> 5.200 < 26.000	97,2%	3.337	1.669	2.503
> 26.000 < 52.000	0,3%	5.535	2.768	4.151
> 52.000 < 260.000	0,3%	7.962	3.981	5.972
> 260.000 < 520.000	0,2%	11.205	5.603	8.404
> 520.000	0,1%	14.567	7.284	10.925

Relativamente al costo complessivo delle Spese Legali i dati indicati a seguire si riferiscono a quanto iscritto a Bilancio e comprendono spese legali per:

A. Costi relativi a:

- Adempimenti legali vari;
- Contenzioso non commerciale (tipicamente, risarcimento del danno);
- Contenzioso commerciale con particolari caratteristiche sulla base del soggetto proponente (Class Action, Azioni collettive, Comuni, Consorzi Industriali); include anche i costi per la difesa di contenziosi relativi ai "Conguagli Regolatori";

B. Costi relativi a:

- Contenzioso commerciale attivato dai "cittadini-utenti", a seguito di fatturazione dei consumi o contro le azioni di recupero del credito; include anche i costi per la difesa di contenziosi relativi ai "Conguagli Regolatori";
- Contenziosi commerciali attivati da Abbano con un'azione di accertamento e/o di recupero del credito sulla posizione del Cliente con o senza documenti emessi (fattura o bolletta).

Precisiamo che, il conto dedicato ai contenziosi di cui al tipo B. è stato istituito nel 2015; pertanto nel 2014 gli importi erano indistinti.

Tabella – Spese Legali 2014/2017, complessive

	TIPO COSTO	Bilancio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017
A	Adempimenti Legali e Contenzioso non commerciale o commerciale ma con determinate caratteristiche (risarcimento danni, class action, azioni collettive); include anche i ricorsi contro i "Conguagli Regolatori" se derivati da Associazioni dei Consumatori, Movimenti/Azioni collettive, Comuni, Consorzi Industriali	1.022.983	2.259.443	852.994	662.733



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

B	Contenzioso giudiziale commerciale attivato dai cittadini-utenti (per difesa da azioni di recupero del credito o contro l'emissione delle fatture); include anche i ricorsi contro le fatture o le azioni di recupero del credito dei "Conguagli Regolatori" + Contenzioso attivato da Abbanoa per accertamento o per il recupero del credito	1.129.739	612.783	1.516.078
---	---	-----------	---------	-----------

Il Costo unitario medio del contenzioso giudiziale commerciale è passato negli ultimi 3 anni:

- da 1.456 € a 770 €.

In merito al punto 3, sulla richiesta di conoscenza di "Quanti siano i procedimenti giudiziari promossi dai cittadini-utenti nei confronti della società gestore negli ultimi quattro anni ed esito di quelli giunti a conclusione", precisato che i suddetti procedimenti non hanno sindacato l'applicazione della regolamentazione di settore da parte della Società ma la legittimità del quadro normativo e regolamentare richiedendone la disapplicazione, di seguito forniamo una descrizione delle suddette azioni giudiziarie.

A) Azioni ordinarie.

Circa 500 azioni di singoli utenti, o gruppi degli stessi, presso Giudici di Pace e Tribunali. I procedimenti sono ancora in corso e le prime pronunce, con esiti contrastanti, sono solo di I grado.

B) Azione inibitoria. Tribunale di Nuoro.

Come già evidenziato, il 12 dicembre 2016 la Adiconsum Sardegna ha promosso un'azione inibitoria, ai sensi dell'art. 140 del Codice del Consumo, presso il Tribunale di Nuoro, avente ad oggetto l'illegittimità della voce tariffaria conguagli regolatori con richiesta di inibire Abbanoa dal fatturare tali importi. In corso di causa, la controparte ha presentato un ricorso per un provvedimento cautelare rappresentando una supposta situazione di pericolo di danno grave ed irreparabile con conseguente necessità di un provvedimento d'urgenza.

Con ordinanza del 29 gennaio 2018, il Tribunale aveva ritenuto che la domanda cautelare inibitoria meritasse di essere accolta.

Abbanoa ha presentato reclamo avverso tale ordinanza e il Tribunale, in composizione collegiale, con decisione del 19 giugno scorso, ha modificato il precedente provvedimento stabilendo che Abbanoa possa procedere all'ordinaria attività di fatturazione della componente tariffaria conguagli regolatori a fronte dell'impegno della Società di non inviare agli utenti "preavvisi di distacco e sospensione della fornitura" riguardanti le somme a titolo di "conguagli partite pregresse 2005-2011" e di cessare ogni attività di riscossione coattiva connessa e conseguente alla richiesta di pagamento delle suddette somme. Va precisato che tale ordinanza conclusiva del sub procedimento cautelare non decide in alcun modo il merito del giudizio e si basa su una cognizione sommaria della materia. Il giudizio di merito è stato rinviato, per la prima udienza istruttoria, al 4 giugno 2019.

C) Class Action. Tribunale di Cagliari.

Come già evidenziato, il 29 giugno 2016 un comitato appositamente costituito, denominato "Comitato Unidos-contro i conguagli Abbanoa", ha promosso una class action contro la fatturazione e riscossione della componente tariffaria conguagli regolatori.

Il 1 marzo 2018, la Corte d'Appello di Cagliari, con motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle espresse dal Giudice di Nuoro di cui alla precedente lettera B), ha definitivamente ammesso la class action. La raccolta delle



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

adesioni si è conclusa lo scorso 29 maggio 2018, il Comitato promotore ha dichiarato di aver raccolto circa 20 mila adesioni; la sussistenza e correttezza di tali adesioni andrà verificata puntualmente nelle prime fasi del giudizio di merito. In proposito, in data 5 luglio 2018 è stata tenuta la prima udienza per la verifica degli adempimenti pubblicitari e della regolarità delle adesioni, al termine delle verifiche si aprirà il procedimento di merito. Va precisato che le pronunce rese nel corso di tale procedimento avranno valore solo nei confronti degli aderenti alla class action e non nei confronti della generalità degli utenti.

In riferimento ai soli contenziosi per i cc.dd. "Conguagli Regolatori" attivati dai "cittadini-utenti" e quindi al netto di quelli attivati da Associazioni dei Consumatori e Movimenti con Azioni Collettive, nella tabella seguente sono rappresentati i relativi dati.

Nel ricorso il cittadino-utente in circa il 50% dei casi contesta oltre alla fattura dei conguagli regolatori, anche altri aspetti rendendo più complessa la definizione del contenzioso nel suo complesso, anche per contestazioni che di norma sono di più semplice definizione (come la prescrizione del credito).

Deve rilevarsi inoltre che il cittadino-utente che contesta la fattura del Conguaglio Regolatorio è di norma moroso anche sulle altre fatture. Il peso percentuale dell'importo della fattura di conguaglio regolatorio sull'intero insoluto è del 17%.

Tabella - Numero contenziosi dei cittadini-utenti per i Conguagli Regolatori (totali)

Legenda

FT CR = Fattura Conguagli Regolatori

Contestazione	N° Contenziosi giudiziali "Cittadini- Utenti"	Importo fattura insoluta CR opposta (€)	Debito complessivo Cliente al 31.12.2017 (€)
Solo FT CR	256	600.031,00	3.509.881,00
FT CR + Prescrizione	150	886.180,00	3.778.141,00
FT CR + Perdita	12	27.569,00	592.919,00
FT CR + Mancato riscontro a reclami	11	2.726,00	89.222,00
FT CR + Prescrizione + Perdita (o consumi anomali)	9	5.481,00	81.011,00
FT CR + Prescrizione + Uso/tariffe errate	7	7.149,00	152.133,00
FT CR + Uso/tariffe	6	10.912,00	296.751,00
FT CR + Prescrizione + Deposito cauzionale	5	8.756,00	81.295,00
FT CR + Mancato riscontro a reclami + Prescrizione + Perdita	3	1.711,00	15.957,00
FT CR + Prescrizione + Mancato riscontro a reclami	2	93,00	76.453,00
FT + CR + Mancato riscontro a reclami + Potabilità	2	564,00	16.584,00
FT CR + Prescrizione + Potabilità	2	733,00	36.734,00



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

Contestazione	N° Contenziosi giudiziali "Cittadini- Utenti"	Importo fattura insoluta CR opposta (€)	Debito complessivo Cliente al 31.12.2017 (€)
FT CR + Uso/tariffe errate + Perdita (o consumi anomali)	2	5.179,00	105.317,00
FT CR + Problemi sul contatore + Perdita (o consumi anomali)	2	609,00	68.242,00
FT CR + MM irregolare per slaccio	1	312,00	403,00
FT CR + Errate letture	1	-	320,00
FT CR + Potabilità	1	-	16.993,00
FT CR + Deposito cauzionale	1	961,00	3.553,00
FT CR + Mancato riscontro a reclami + Perdita	1	140,00	832,00
FT CR + Errate letture + Prescrizione	1	324,00	324,00
FT CR + Prescrizione + Problemi sul contatore	1	-	18.835,00
FT CR + Errato addebito fogna/depu + Deposito cauzionale	1	208,00	781,00
FT CR + Uso/tariffe errate + Potabilità	1	1.080,00	32.973,00
FT CR + Mancato riscontro a reclami + Perdita (o consumi anomali) + Potabilità	1	399,00	6.173,00
TOTALE	479	1.561.118,00	8.981.825,00

È ben evidente che i Clienti che contestano le fatture dei Conguagli Regolatori per € 1.561.118,00, sono debitori di fatture ordinarie per complessivi € 8.981.825,00.

In merito alla distribuzione annua, i contenziosi dei "cittadini-utenti" contro i Conguagli sono pervenuti prevalentemente nel corso del 2017 (nel 2014 nessuno; nel 2015 meno di una decina; nel 2016 appena 30), con una inflessione nel 2018 a fronte delle interruzioni delle attività di recupero delle fatture di Conguagli, per effetto dell'azione inibitoria.

In conclusione, richiamando i contenuti del punto 1, 2 e 3 dell'Interrogazione 1371/A, evidenziamo la doverosa azione che Abbanoa è tenuta ad eseguire nella fatturazione e riscossione dei crediti per "conguagli regolatori, partite progressive" e per ogni altro credito formale, nel rispetto degli atti di regolazione di Settore e pronunce giurisprudenziali, tutelando gli Azionisti e la Società con adeguatezza degli strumenti utilizzati>>>.

L'Assessore
Edoardo Bazzarini